



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente relatore
FILIPPO FIORANI	Componente
LINA MUSUMARRA	Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G. N. 5/15

CONTRO

ROBERTA MARINELLI (tessera 012511)

AVVERSO

la sentenza n. 5/15 del Giudice Sportivo Nazionale del 03 agosto 2015, pubblicata in pari data sul sito federale, che ha dichiarato la Sig.ra Marinelli Roberta responsabile della violazione degli artt. 6.1.2 lettera c) e d) e 6.1.5 del regolamento S.O., nonché dell'art. 1, comma 1 del regolamento di Giustizia, così come richiamati dagli artt. 5 e 49 dello Statuto Federale FISE con l'aggravante dell'art. 8 lettera a) del regolamento di Giustizia.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della informativa a firma del Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Emilio Roncoroni, con la quale veniva segnalata la condotta antiregolamentare tenuta dalla Sig.ra Marinelli Roberta che, in occasione del Concorso S.O. svoltosi il 17/19 maggio 2015 presso il C.I. Casale San Nicola, in qualità di Presidente di Giuria, avrebbe, autonomamente, modificato il risultato del binomio Melis Jamuna su Princess agendo sulla segreteria di concorso, veniva aperto un procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ex art. 34.



Nella denuncia il Sig. Roncoroni precisava infatti che, malgrado il binomio fosse stato squalificato per non essersi presentato al consecutivo barrage conseguendo quindi il punteggio in campo di 0/E, in realtà, la Sig.ra Marinelli, in assenza di qualsivoglia ricorso o reclamo, avrebbe di sua iniziativa modificato la classifica attribuendo al binomio il punteggio di 0/0 44” con conseguente attribuzione di due punti per la classifica relativa al progetto Giovani Nazionale.

Il Giudice Sportivo Nazionale, acquisito il fascicolo contenente la segnalazione del Sig. Roncoroni, le dichiarazioni dei componenti della Giuria e della segreteria di concorso nonché la relazione della Sig.ra Marinelli, fissata l’udienza in camera di consiglio per il giorno 3 agosto 2015, con sentenza resa in pari data, previo accertamento della responsabilità disciplinare, applicava a carico della Sig.ra Marinelli la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale o sociale rivestito per mesi sei con rideterminazione della classifica del Concorso Ippico del 17/19 maggio 2015.

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Marinelli, con atto depositato il 03 settembre 2015, ha proposto reclamo lamentando una errata valutazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale delle risultanze istruttorie dalle quali in realtà sarebbe emersa la “collegialità” della decisione di modificare il risultato del binomio Melis Jamuna su Princess erroneamente attribuita alla sola reclamante. La Sig.ra Marinelli concludeva quindi insistendo per l’integrale riforma della sentenza di primo grado ritenendosi non responsabile dell’addebito ascrittale.

La Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, acquisita la memoria integrativa a firma dell’Avv. Canonaco, difensore della Sig.ra Marinelli, all’udienza del 20 ottobre 2015, visionato il filmato della gara allegato dalla difesa della reclamante, tratteneva la causa in decisione.

DECISIONE

Il reclamo della Sig. Marinelli appare infondato e quindi non meritevole di trovare accoglimento per i motivi che vengono qui di seguito esplicitati.

Nessuna censura può essere sollevata al giudice di primo grado che, con puntualità e logicità, ha valutato gli atti



di causa giungendo alla condivisibile decisione di condanna a carico della Sig.ra Marinelli.

Ed in vero. Dall'esame delle risultanze istruttorie, è oggettivamente emerso che al termine della gara, il binomio Melis Jamuna su Princess, avendo conseguito un netto al percorso base, avrebbe dovuto effettuare il barrage così come segnalato dal Giudice di gara Morra con il suono della campana.

Senonché, malgrado il segnale del Giudice Morra, la concorrente, ascoltando l'annunciato della speaker che per errore annunciava al pubblico l'aggiudicazione da parte della concorrente della categoria, si allontanava abbandonando il terreno di gara con conseguente eliminazione da parte della Giuria che le attribuiva il punteggio di 0/E.

La Giuria dunque, di fronte all'abbandono del campo gara, correttamente decide di eliminare la concorrente attribuendole il punteggio 0/E.

Sempre dalle dichiarazioni acquisite ed agli atti, è altresì oggettivamente emerso che successivamente ai fatti così come sopra descritti, si recavano in Giuria i Sigg. Padovan e Pollastrini, rispettivamente Responsabile del Settore Pony del C.R. Lazio e istruttore della minore, che con toni alterati, senza presentare alcun formale reclamo, si limitavano a sostenere l'erroneità della decisione assunta dalla Giuria ritenuta ingiusta atteso l'errore della speaker. In quella occasione nessuna formale decisione è stata assunta dalla Giuria che ha quindi ritenuto di non dar seguito alle lamentele dei Sigg. Pollastrini e Padovan confermando di fatto la precedente decisione.

E' dunque evidente che, in difetto di una formale "rettifica" da parte dell'intera Giuria del precedente provvedimento di eliminazione collegialmente adottato, la decisione di modificare il risultato della gara attribuendo al binomio un punteggio differente da quello ufficialmente assunto dalla Giuria, ossia 0/0 44", è stata assunta dalla Sig.ra Marinelli in maniera del tutto autonoma in violazione delle norme regolamentari di settore.

Si evidenzia infatti che il Sig. Morra, nella dichiarazione resa, ha chiaramente affermato di essere venuto a conoscenza della modifica alla classifica solamente il giorno successivo, al momento della pubblicazione e che la segretaria del concorso, Esmeralda Ramirez ha precisato di aver ricevuto istruzioni di modificare il risultato del



binomio solamente dal Presidente di Giuria e al termine della categoria.

Nessun dissenso doveva quindi essere esplicitato dai componenti della Giuria alla proposta di modifica avanzata dalla Marinelli, avendo di fatto l'organo giudicante già espresso il proprio giudizio.

Con riferimento alla punibilità della Sig.ra Marinelli contestata dalla difesa per aver agito nello svolgimento delle proprie funzioni e comunque sempre in assoluta buona fede con il solo scopo di dirimere la controversia insorta si precisa quanto segue.

Il principio espresso dal citato art. 1 del regolamento salto ostacoli per il quale tutti gli ufficiali di gara di un concorso di qualsiasi formula o tipo *“non avranno alcuna responsabilità di carattere finanziario o di altra natura per qualunque atto omissione o decisione, preso in buona fede, nello svolgimento delle loro funzioni”*, attiene evidentemente ai rapporti degli ufficiali di gara con i soggetti sottoposti al loro giudizio e non anche ai rapporti con la federazione così come espressamente sancito dall'art. 10 dello Statuto Federale.

Ne consegue che la Sig.ra Marinelli, in quanto tesserata FISE, è stata legittimamente sottoposta ad un procedimento disciplinare avendo contravvenuto a quanto disposto dagli artt. 6.1.2. lettera c) e d) e 6.1.5 del regolamento S.O. nonchè dall'art. 1 del regolamento di giustizia.

Nessuna censura può dunque essere mossa alla sentenza di primo grado che correttamente ha ritenuto la Sig.ra Marinelli responsabile dell'addebito ascrittale.

Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione questa Corte osserva quanto segue.

Il GSN ha ritenuto di dover applicare alla Sig.ra Marinelli la sospensione per mesi sei tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 8 lettera a del regolamento di giustizia che così espressamente recita *“aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”*.

La gravità del fatto che prescinde dalle reali conseguenze che ne derivano e dunque della mancanza di premi in denaro o di altro benefit che peraltro in questo caso è consistito nella attribuzione dei due punti utili per la classifica



Federazione Italiana Sport Equestri

del Progetto Giovani e la contestata circostanza aggravante correttamente ravvisata dal Giudice di primo grado, inducono questa Corte a ritenere la sanzione così come irrogata dal GSN giusta e adeguata alle particolari circostanze del caso in esame.

Per quanto sopra esposto il reclamo della Sig.ra Marinelli non può che essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

PQM

La Corte federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 5/15 resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 03.08.2015, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così decide:

Rigetta il reclamo promosso dalla Sig.ra Roberta Marinelli perché infondati per le ragioni di cui in motivazione e conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma 28 ottobre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

In funzione di Corte Sportiva di Appello

F.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

F.to Consigliere Avv. Filippo Fiorani

F.to Consigliere Avv. Lina Musumarra